



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA - COMUNICAZIONE

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 67 del 06/05/2025

Oggetto: TRIBUNALE DI PARMA - SEZIONE PENALE (RGNR 6224/2016 - RGGIP 3284/17). -
REVOCA DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE.

IL PRESIDENTE

PREMESSO:

che la Provincia di Parma, insieme al Comune capoluogo, è socia al 50% della società S.M.T.P. S.p.A., Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02155060342, n. REA PR-214964, con sede legale in Parma alla Via Taro n. 12/B;

che detta società è il soggetto preposto alla gestione del contratto di servizio di Trasporto Pubblico Locale ed in tale veste ha gestito la procedura aperta per l'affidamento della concessione del servizio di Trasporto pubblico locale della Provincia di Parma, svoltasi nel periodo 2016—2017, che avrebbe dovuto affidare un contratto della durata di nove anni;

che detta procedura si è conclusa nell'anno 2017 con l'assegnazione del contratto al raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra Autoguidovie e Busitalia S.P.A. del gruppo Ferrovie dello Stato;

che a seguito d'impugnazione da parte della società T.E.P. S.p.A. seconda classificata (anch'essa partecipata dal Comune di Parma e dalla Provincia di Parma rispettivamente al 50%) e precedente concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale, la procedura veniva annullata dal competente T.A.R. dell'Emilia Romagna con Sentenza poi confermata dal Consiglio di Stato e la società S.M.P.T. S.p.A., al fine di garantire la continuità del servizio, riaffidava la concessione al gestore uscente (e ricorrente vittorioso contro l'aggiudicazione);

che a seguito dell'annullamento di cui sopra, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, su segnalazione del T.A.R., avviava un'indagine per l'accertamento di condotte riconducibili a diversi reati;

che le indagini si concludevano con la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dei soggetti risultanti dal fascicolo istruttorio richiamato in oggetto, R.G.N.R. n. 6224/2016. - RGGIP 3284/17, i cui nomi vengono omessi in questa sede per motivi di riservatezza;

RITENUTO:

che la Provincia di Parma avesse subito un presunto danno, non patrimoniale e patrimoniale, conseguente sia alla lesione dell'immagine pubblica dell'Ente che alle condizioni economiche assai svantaggiose, rispetto a quelle della gara poi annullata, che S.M.T.P. doveva di seguito accettare per garantire la continuità del servizio;

CONSIDERATO:

che pertanto, come pure rilevato dal sottoscritto Presidente con nota mail del 18/09/2020, la Provincia di Parma riteneva opportuno avanzare richiesta di costituzione di parte civile nel suddetto procedimento, anche e soprattutto tenuto conto del particolare impatto sortito dalle vicende di che trattasi nell'ambito della comunità locale, nonché della rilevanza economica e mediatica delle stesse;

che veniva pertanto conferito apposito incarico legale, a mezzo D.P. n. 171/2020, per la costituzione della Provincia di Parma quale parte civile nel procedimento in questione, all'Avv. Stefano Freschi di Parma, con Studio ivi sito in Via Cantelli n. 9, già difensore anche del Comune di Parma e di S.M.T.P. S.p.A.;

che in esito all'udienza preliminare innanzi al G.I.P. di Parma, quest'ultimo rinviava a giudizio tutti gli imputati per tutti i reati contestati;

che con seguente Decreto Presidenziale n. 119 del 24/05/2021, veniva successivamente conferito all'Avv. Stefano Freschi anche il mandato per la tutela della Provincia di Parma quale parte civile in sede dibattimentale e di proseguire pertanto l'azione civile nel procedimento penale di cui in narrativa (RGNR 622412016 - RCGIP 3284/17), nell'intento di ottenere il risarcimento dei presunti danni patrimoniali e non, causati dai gravi fatti descritti nelle imputazioni contestate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma (se del caso anche in seguito ad eventuale loro differente qualificazione giuridica), nonché determinati da ogni eventuale, ulteriore e differente contegno di reato connesso con quelli ascritti nell'imputazione già formulata;

che tenuto conto dell'attività svolta in giudizio ed alla luce delle risultanze processuali emerse in sede dibattimentale, veniva tuttavia rilevata, da ultimo, come da parere più volte espresso da parte dell'Avv. Stefano Freschi con note di posta elettronica del 10/12/2024, dell'11/03/2025 e del 03/04/2025, l'opportunità di non insistere con l'azione precitata, riscontrando anzi l'opportunità di revocare la costituzione di parte civile a suo tempo promossa in nome e per conto della Provincia di Parma;

che difensore incaricato, a suffragio dell'opportunità di procedere in tal senso comunicava, con ulteriore nota di posta elettronica del successivo 28/04/2025, di avere altresì già ricevuto le procure speciali per la pari revoca di costituzione di parte civile da parte di S.M.P.T. S.p.A. e del Comune di Parma, quest'ultima prodotta a seguito di apposita delibera;

RITENUTO:

pertanto di dar luogo alla revoca della costituzione di parte civile all'epoca avanzata e radicata in nome e per conto della Provincia di Parma nel procedimento penale di che trattasi (RGNR 622412016 - RCGIP 3284/17);

DATO ATTO INOLTRE CHE:

con delibera di Consiglio n. 48 del 9/12/2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025 e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;

con delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;

con decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027;

con decreto del Presidente n. 12 del 31/01/2025, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2025 – 2027;

Visto lo Statuto della Provincia, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1 del 9 gennaio 2015 e modificato con atto dell'Assemblea stessa n. 1 del 07/03/2019;

Acquisiti il parere favorevole del Dirigente Responsabile e del Ragioniere Capo, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

di revocare la costituzione di parte civile a suo tempo promossa e radicata in nome e per conto della Provincia di Parma nel procedimento penale di cui in narrativa (RGNR 622412016 - RCGIP

3284/17);

di conferire all'Avv. Stefano Freschi, già incaricato per la costituzione stessa con Decreto Presidenziale n. 119 del 24/05/2021, il mandato di produrre espressa dichiarazione di revoca della costituzione medesima, in ordine alla quale viene rilasciata apposita procura speciale in forza del presente atto;

di dare atto che il presente provvedimento sia da intendersi esecutivo alla sua sottoscrizione.

Il Presidente
(FADDA ALESSANDRO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO LEGALE - CONTROLLO ATTI - ACCESSO - RISERVATEZZA - UPD PER I COMUNI E
ALTRI ENTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **1468 /2025** ad oggetto:

" TRIBUNALE DI PARMA - SEZIONE PENALE (RGNR 6224/2016 - RGGIP 3284/17). - REVOCA
DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto
Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 30/04/2025

Sottoscritto dal Responsabile
(GIUDICE UGO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**



**PROVINCIA
DI PARMA**

SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE -
SISTEMI INFORMATIVI - PARI OPPORTUNITA'

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. **1468 / 2025** ad oggetto:

" TRIBUNALE DI PARMA - SEZIONE PENALE (RGNR 6224/2016 - RGGIP 3284/17). - REVOCA DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE. "

verificata l'esistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente inerente la legittimità e la regolarità amministrativa del provvedimento

verificata la legittimità dell'eventuale spesa derivante dal presente provvedimento nei termini della corretta imputazione al bilancio dell'ente, della regolare copertura finanziaria e del rispetto degli equilibri di bilancio

valutati gli eventuali riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Note:

Parma , 30/04/2025

Sottoscritto dal Responsabile
(MENOZZI IURI)
con firma digitale